

S'intende che ove le polizze obbligatorie, tenuto conto dei "Germini fissi" e degli altri elementi integrativi (eccezzuate però le polizze rilasciate a favore degli impiegati ex combattenti) dessero luogo ad una liquidazione superiore al minimo previsto, il funzionario avrebbe diritto al trattamento normale più favorevole.

Per le polizze obbligatorie non sarebbe ammessa d'ora innanzi una forma assicurativa più rischiosa della "Mista", onde evitare che un impiegato consumasse quote successive del contributo spettantegli nella copertura del rischio di morte, lasciando a carico dell'Amministrazione l'onere del trattamento di quiescenza.

Anche per il caso di prematurità, dopo almeno 15 anni di servizio, si potrebbe disporre una integrazione del normale trattamento spettante alla famiglia nel caso in cui la polizza obbligatoria, con le aggiunte ordinarie, non consentisse di garantire alla vedova e ai figli minori una rendita vitalizia valutabile applicando le predette aliquote di sopravvivenza ai due terzi dello stipendio